

N. 10542/2014 REG.PROV.COLL.

N. 11943/2013 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 11943 del 2013, proposto da: Giordano Cevolani, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Di Pasquale, con domicilio eletto presso Luciano Di Pasquale in Roma, via Adige, 43;

***contro***

Consiglio Nazionale delle Ricerche, rappresentato e difeso secondo legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti di***

Giovanna Cecchi, Vincenzo Lapenna, Maria Cristina Facchini, Marco Ligi, Luisa Ottolini, Annalisa Griffa;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

della determina del 25 luglio 2013 di approvazione degli atti di procedura concorsuale, con la graduatoria finale di merito, ove l'interessato era collocato al 3° posto, e la nomina dei vincitori, ancora in servizio alla predetta data del 25 luglio

2013, con decorrenza 31 dicembre 2001, nella parte in cui la suddetta promozione era subordinata alla permanenza in servizio, degli atti connessi ed in particolare della relativa clausola contenuta nel bando di selezione;  
in subordine, per la condanna  
dell'Amministrazione al risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

Il Sig. Giordano Cevolani prestava servizio presso il CNR con la qualifica di Ricercatore; nell'art.64, commi 1b, 3 del CCNL del 21 febbraio 2002 erano previste procedure concorsuali per i Ricercatori, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2002, per il passaggio, tra l'altro, al livello superiore di Dirigente tecnologo, con decorrenza giuridica ed economica dal 31 dicembre 2001; seguiva il bando di concorso del 9 giugno 2004, per titoli, per la copertura di n.162 posti di Dirigente di ricerca, I livello (di cui n.16 posti, poi elevati a 21, per "scienze della terra"), con il requisito della permanenza in servizio per la nomina dei vincitori; il 15 novembre 2005 venivano formate dal CNR le commissioni di concorso; in data 22 giugno 2006, con successive rettifiche del 27 giugno 2006 e del 6 luglio 2006, erano quindi approvati gli atti della procedura, con la graduatoria finale di merito, ove l'interessato era collocato al 24° posto, e la nomina dei vincitori.

I suindicati atti venivano tuttavia impugnati (RG9868/2006); nel frattempo l'1 agosto 2009 il Sig. Cevolani veniva collocato a riposo per raggiunti limiti di età; con sentenza n.35804 del 2010 il TAR Lazio, III ter accoglieva l'impugnativa del ricorrente Aurisicchio, per difetto di motivazione, con annullamento degli atti impugnati ed obbligo della commissione di rivalutarne la posizione; con ulteriore sentenza n.2392 del 2012 il Consiglio di Stato, VI, premesso l'interesse dell'appellante Aurisicchio, accoglieva il gravame, implicante il rinnovo dell'intera procedura, con fissazione dei criteri di valutazione dei titoli; l'11 settembre 2012 il CNR nominava una nuova Commissione per la rinnovazione, ora per allora, del procedimento in esame; il 25 luglio 2013 l'Amministrazione suindicata approvava gli atti del procedimento, con la graduatoria finale di merito, ove l'interessato era collocato al 3° posto, e la nomina dei vincitori, ancora in servizio alla predetta data del 25 luglio 2013, con decorrenza 31 dicembre 2001.

Il Sig. Cevolani impugnava la cennata determina, unitamente agli atti presupposti, tra cui il bando, in relazione al requisito della permanenza in servizio all'atto della promozione, censurandoli per violazione dell'art.64, comma 3 del CCNL del 2002, della Legge n.241 del 1990 ed in particolare dell'art.2 bis e ss., degli artt.97, 111 Cost. nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dello sviamento, della contraddittorietà, dell'affidamento, della parità di trattamento, dell'elusione del giudicato, dell'autovincolo.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente di essere cessato dal servizio, per limiti di età, nel 2009; che la procedura concorsuale era stata rinnovata per illegittimità in cui era incorso il CNR, accertate dal TAR e dal Consiglio di Stato e dallo stesso CNR (vedasi nota del 10 maggio 2006, all.5 al ricorso); che dunque il ritardo nella definizione del procedimento era interamente addebitabile all'Amministrazione, che, se avesse ben operato, avrebbe concluso la procedura nel 2006, quando il ricorrente era ancora in servizio; che va dunque fatta, ora per allora, una

ricostruzione di carriera, in adesione al giudicato formatosi a seguito della definizione del menzionato contenzioso; che in ogni caso la clausola del bando che subordinava la promozione alla permanenza in servizio risultava irragionevole, prevedendosi una decorrenza della promozione dal 31 dicembre 2001, dunque retroattiva.

In subordine veniva richiesta la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni, sussistendo i presupposti di riconoscimento della pretesa risarcitoria (condotta pubblica illecita, danno, nesso di causalità, colpevolezza), con pregiudizio da rapportarsi, in sede di sua quantificazione, alle differenze retributive e di contributi previdenziali e per la buonuscita intercorrenti tra i livelli di Ricercatore e Dirigente, dal 31 dicembre 2001 all' **1 agosto 2009**, con maggiorazione di interessi e rivalutazione.

Il CNR si costituiva in giudizio, deducendo in rito l'irricevibilità del ricorso per tardività, essendo state le graduatorie pubblicate il 25 luglio 2013, con comunicazione all'interessato, e l'impugnativa notificata il 12 novembre 2013, e nel merito l'infondatezza del medesimo, chiedendone la reiezione.

Seguivano le repliche del ricorrente.

Nell'udienza del 21 maggio 2014 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Va in primo luogo respinta l'eccezione di rito sollevata dall'Amministrazione sull'irricevibilità del ricorso per tardività, atteso che il ricorso avverso l'atto pubblicato il 25 luglio 2013 risulta spedito per la notifica in data 8 novembre 2013 (cfr. all'uopo Corte Cost. n.477 del 2002 ed art.149, comma 3 c.p.c.), dunque entro il termine perentorio di 60 giorni, ex art.29 c.p.a., detratto il periodo di sospensione feriale dei termini di cui all'art.1 della Legge n.742 del 1969.

Nel merito il Collegio ritiene che non possa essere disposta la ricostruzione di carriera del ricorrente, sottraendosi all'evidenza la clausola del bando che

subordinava la promozione de qua alla permanenza in servizio del dipendente alle dedotte censure di irragionevolezza.

Va peraltro riconosciuta la fondatezza della pretesa risarcitoria, dunque da accogliere.

Invero risultano la condotta illecita dell'Amministrazione, integrata dall'illegittimità degli atti posti in essere, carenti di motivazione in sede di attribuzione dei punteggi ai candidati e di fissazione dei presupposti criteri di valutazione dei titoli (cfr. nota CNR del 10 maggio 2006, all.5 al ricorso, TAR Lazio, III ter n.35804 del 2010 e Cons. Stato, VI, n.2392 del 2012, all.6, 7 atti CNR), il danno prodotto derivante dalla mancata promozione del ricorrente, il nesso di causalità tra condotta e pregiudizio, perché, se l'Amministrazione avesse in origine proceduto correttamente, avrebbe concluso il procedimento in epoca (22 giugno 2006) in cui l'interessato era ancora in servizio, la colpa infine del Soggetto pubblico, che definiva la procedura senza dar conto delle ragioni di attribuzione dei punteggi, in spregio dei più elementari principi che presiedono lo svolgimento di tutti i procedimenti amministrativi ed in particolare di quelli concorsuali.

In sede di quantificazione dei danni vanno considerate le differenze retributive tra il livello di Ricercatore e quello di Dirigente, dal 31 dicembre 2001, decorrenza delle promozioni, all' **1 agosto 2009**, data di collocamento a riposo del ricorrente, con maggiorazione degli interessi al saggio legale e della rivalutazione monetaria secondo il relativo indice ISTAT, calcolati separatamente sull'importo nominale dei crediti, dalla scadenza dei singoli ratei all'effettivo soddisfo (cfr. Cons. Stato, VI, n.5196 del 2013); limitatamente al suddetto periodo (31 dicembre 2001 - **1 agosto 2009**) vanno anche computate le differenze dei contributi previdenziali e ai fini della buonuscita.

In considerazione dell'esito della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.11943/2013 indicato in epigrafe.

Accoglie la domanda di condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)